

DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2016
587/2016/R/EEL

DISPOSIZIONI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI NON ALTRIMENTI RECUPERABILI
SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI LA SALVAGUARDIA PER LE FORNITURE AI CLIENTI NON
DISALIMENTABILI, PER L'ANNO 2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 ottobre 2016

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 novembre 2013 (di seguito: decreto 6 novembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, n. 337/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/EEL e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 456/2013/R/EEL);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS);
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- la comunicazione dell'Autorità del 3 maggio 2016, prot. Autorità 12815 (di seguito: comunicazione del 3 maggio 2016);

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2 della medesima legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4, della legge 125/07 ha previsto che:
 - il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;
 - il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell'Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno i requisiti;
- le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che ne hanno i requisiti sono stati definiti, per il servizio erogato nel periodo 2014 - 2016, con il decreto 6 novembre 2013, che ha, tra l'altro, confermato che l'Autorità definisse un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili, per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture (di seguito: meccanismo di reintegrazione);
- i criteri di quantificazione degli oneri oggetto di copertura nell'ambito del suddetto meccanismo di reintegrazione e le relative modalità applicative sono definite dall'Autorità con la deliberazione 456/2013/R/EEL; a riguardo, tale deliberazione ha, tra l'altro, previsto che:
 - a) l'ammontare di reintegrazione da riconoscere sia determinato considerando:
 - i. premi o penalità, calcolati anche in funzione di predeterminate soglie di efficienza relative alla gestione del credito;
 - ii. il parametro Ω_1 rappresentativo dei costi di commercializzazione ammessi, opportunamente incrementato, come livello massimo riconoscibile al singolo esercente in luogo del valore Ω offerto nell'ambito delle procedure concorsuali;
 - b) gli esercenti la salvaguardia forniscano agli Uffici dell'Autorità le informazioni necessarie per il calcolo dei parametri Ω_1 , ulteriori rispetto ai conti annuali separati redatti e comunicati all'Autorità ai sensi del TIUC;
 - c) l'Autorità, con successivi provvedimenti, definisca i parametri Ω_1 sulla base dei costi di commercializzazione di ciascun esercente la salvaguardia per l'erogazione del servizio, utilizzando i dati a disposizione ai sensi del TIUC e le informazioni fornite dagli esercenti medesimi;
 - d) che tutti gli esercenti la salvaguardia presentino istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) entro il 30 novembre 2016, sulla base del modello pubblicato dalla medesima CSEA e che quest'ultima quantifichi e versi gli ammontari da riconoscere a ciascun esercente partecipante entro il 31 dicembre 2016, anche sulla base dei suddetti parametri Ω_1 ;

- la citata deliberazione 456/2013/R/EEL stabilisce, inoltre, che ai fini della determinazione dei parametri Ω_I :
 - a) il livello dei costi di commercializzazione sia determinato sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento – e trasporto, nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l’Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;
 - b) il capitale investito netto rettificato sia fissato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, determinato considerando lo scoperto dei clienti finali, tenuto conto dell’applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;
 - c) il tasso di remunerazione del capitale netto investito sia fissato sulla base del *Weighted Average Cost of Capital*, WACC nominale.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 3 maggio 2016 sono stati richiesti, a ciascun esercente la salvaguardia del periodo oggetto di analisi, Enel Energia S.p.a. (di seguito: Enel Energia) ed Hera comm S.r.l. (di seguito: Hera Comm), i dati e le informazioni rilevanti sui costi di commercializzazione e sugli oneri della morosità del servizio di salvaguardia, funzionali tra l’altro alla quantificazione dei parametri Ω_I per l’anno 2014;
- in particolare, ai fini delle quantificazioni dei parametri Ω_I , oltre ai dati già a disposizione dell’Autorità per effetto degli adempimenti al TIUC, sono state richieste le seguenti ulteriori informazioni:
 - dati quantitativi relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia e ad altre informazioni sui crediti non incassati, tra cui il fatturato, l’energia fatturata e i clienti serviti, distinti per regione e tra clienti disalimentabili e non disalimentabili;
 - dati contabili inerenti alle voci patrimoniali ed economiche riportate nei conti annuali separati 2014, redatti ai sensi del TIUC, relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia,
 - dati funzionali alla previsione degli oneri ammissibili al meccanismo di reintegrazione, relativi alle variabili rilevanti per il calcolo dell'ammontare riconosciuto per il periodo 2014;
- in risposta alla comunicazione del 3 maggio 2016, sono pervenute le informazioni di Enel Energia, con lettera del 14 giugno 2016 (prot. Autorità 16994) e di Hera, con lettera del 30 maggio 2016 (prot. Autorità 15458);
- dall’analisi della documentazione emerge una sostanziale coerenza tra i dati inviati in risposta alla comunicazione del 3 maggio 2016 e quanto comunicato all’Autorità ai sensi del TIUC e, conseguentemente, non vi sono stati impedimenti alla quantificazione parametro Ω_I per entrambe le società.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno determinare il parametro Ω_i sulla base dei costi riconosciuti di commercializzazione sostenuti dagli operatori e che, in coerenza con le modalità di determinazione definite dalla deliberazione 456/2016/R/eel, tali costi:
 - a) comprendano le voci dei costi di commercializzazione relative alla gestione dei clienti finali non disalimentabili serviti in salvaguardia, ivi inclusi i relativi costi di sbilanciamento sostenuti;
 - b) non comprendano le voci relative alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
 - c) comprendano un onere fiscale riconosciuto, che tenga conto delle esigenze specifiche di copertura dei costi connessi alle imposte delle società di vendita, prevedendo, in particolare, due specifiche modalità di riconoscimento:
 - fissando un *tax rate*, nell'ambito della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto per l'onere fiscale atteso relativo all'IRES; tale tasso risulta pari al 27,5%;
 - attraverso un'apposita componente dimensionata tenendo altresì conto dell'impatto che l'aumento del riconoscimento operato ha sulla determinazione dell'ammontare imponibile ai fini fiscali, per l'onere fiscale atteso relativo all'IRAP;
 - d) comprendano un'equa remunerazione del capitale investito netto, applicando il tasso di remunerazione nominale pari all'8% al livello di capitale investito netto quantificato sulla base del livello standard di capitale circolante netto

DELIBERA

1. di prevedere che alla deliberazione 456/2013/R/EEL siano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) al comma 2.4, lettera e), dopo le parole “comma 2.5;” sono aggiunte le seguenti parole “e i cui livelli sono indicati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;”;
 - b) è allegata la seguente tabella:

Tabella 1 - Parametri Ω_i per esercente la salvaguardia e per anno.

Anno	Esercente la salvaguardia	Ω_i €/MWh
2014	Enel Energia	13,80
	Hera Comm	5,86

2. di comunicare il seguente provvedimento a CSEA, per i seguiti di competenza, nonché a Enel Energia ed Hera Comm;
3. di prevedere che, in esito alla quantificazione di CSEA degli ammontari *AR*; spettanti agli esercenti, l'Autorità provveda all'aggiornamento, qualora necessario, del corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all'articolo 25bis del TIS;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 456/2013/R/EEL, come modificata ed integrata, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni